



Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

20 settembre 2017

Indice

1	Situazione iniziale	2
2	Risultati della procedura di consultazione.....	2
2.1	Osservazione preliminare	2
2.2	Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione	3
2.3	Riduzione del termine di consultazione	3
2.4	Metodo dei rimandi applicato nell'ordinanza sugli apparecchi a gas	3
2.5	Entrata in vigore anticipata dell'articolo 3 capoverso 5 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas	4
2.6	Campo d'applicazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas.....	4
2.7	Organismi di controllo competenti	4
3	Conclusioni	4
	Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione.....	5

1 Situazione iniziale

Con il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (di seguito: regolamento (UE) sugli apparecchi a gas), la normativa europea in materia di apparecchi a gas è stata adeguata al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (New Legislative Framework, NFL). L'NFL stabilisce i requisiti essenziali per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato. Inoltre garantisce l'uniformità legislativa (p. es. definizioni armonizzate) e la parità delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici (diritti e obblighi uniformi). L'intera legislazione dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti deve essere adeguata a questo nuovo quadro legislativo.

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) copre venti settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell'UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell'UE, i prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'MRA sono sottoposti a un'unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell'Accordo nei casi in cui il ricorso a un organismo di valutazione della conformità viene richiesto.

Il regolamento (UE) sugli apparecchi a gas rientra nel campo d'applicazione dell'MRA. L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) traspone l'attuale direttiva dell'UE in merito agli apparecchi a gas ed è considerata equivalente. Per garantire l'equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2018, tutti gli atti legislativi svizzeri devono essere adeguati tempestivamente al nuovo regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Il progetto concernente l'ordinanza sugli apparecchi a gas posto in consultazione riprende gli adeguamenti del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e li traspone nel diritto svizzero. Come sopra indicato, gli adeguamenti riguardano l'armonizzazione dei requisiti per l'accreditamento, la sorveglianza del mercato, le definizioni nonché gli obblighi e i diritti degli operatori economici.

Nell'ambito della procedura di consultazione, le cerchie interessate sono state invitate a pronunciarsi in merito al progetto concernente l'ordinanza.

2 Risultati della procedura di consultazione

2.1 Osservazione preliminare

La consultazione concernente l'emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas è stata avviata il 17 febbraio 2017. Il termine di consultazione è scaduto il 19 aprile 2017. Il termine di consultazione di tre mesi previsto dall'articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo, RS 172.061) è stato ridotto a due mesi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LCo per i motivi seguenti: l'ordinanza sugli apparecchi a gas consente di riprendere il diritto tecnico dell'UE nel quadro di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE. A livello contenutistico, l'ordinanza comporta soltanto poche modifiche. Tuttavia, finché l'ordinanza sugli apparecchi a gas non verrà pubblicata, gli organismi di valutazione della conformità svizzeri non figureranno nella banca dati europea NANDO. Se gli organismi di valutazione della conformità non sono elencati in NANDO, sul mercato non sono riconosciuti come tali sebbene siano legittimati a svolgere questa attività. Vi è dunque il pericolo che gli operatori economici si rivolgano in modo irreversibile agli organismi di valutazione della conformità europei elencati in NANDO. Per contro, gli Stati membri dell'UE possono notificare i loro organismi di valutazione della conformità dal 21 ottobre 2016. Gli organismi di valutazione della conformità svizzeri subiscono così un notevole svantaggio economico. Una pubblicazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas nel più breve tempo possibile consentirà alla Svizzera di notificare ai responsabili di NANDO gli organismi di valutazione della conformità

affinché vengano registrati nella banca dati. Pertanto è indispensabile che lo svantaggio economico subito dagli organismi di valutazione della conformità svizzeri venga eliminato quanto prima possibile. Nonostante la riduzione del termine, i destinatari hanno comunque potuto esprimere il loro parere, e nel contempo è stato possibile abbreviare la durata del periodo fino alla pubblicazione.

In aggiunta ai destinatari permanenti della consultazione figuranti nell'elenco della Cancelleria federale e ad altre cerchie interessate sono stati contattati direttamente gli organi di controllo incaricati di sorvegliare il mercato ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro, RS 930.111.5).

2.2 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione

In totale hanno risposto alla SECO 39 partecipanti alla consultazione. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto sono elencate nell'allegato. 19 Cantoni si dichiarano d'accordo con la revisione (BS, UR, ZG, OW, GR, BL, NW, BE, ZH, FR, AG, AI, SO, TG, VD, GE, VS, SZ, JU), 5 Cantoni hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere sul progetto concernente l'ordinanza sugli apparecchi a gas (LU, AR, SH, GL, NE). Tra le associazioni e le organizzazioni 9 accettano il progetto (SUVA, USS, ASS, Swissmem, AK LPG, upi, Partito socialista svizzero PS, SSIGA, suissetec). 5 associazioni e organizzazioni (ACS, Travail.Suisse, UCS, frc, USI) si sono astenuti da qualsiasi commento. Dal Canton TI sono pervenute osservazioni critiche in merito alla competenza in materia di sorveglianza del mercato.

2.3 Riduzione del termine di consultazione

Per i motivi summenzionati (cfr. punto 2.1), il termine previsto per l'inoltro delle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione è stato ridotto da tre a due mesi. Nonostante la riduzione del termine di consultazione di un mese è stato possibile lasciare ai destinatari interessati tempo sufficiente per esprimere il loro parere. In merito alla riduzione hanno preso posizione i Cantoni ZG e UR nonché il PS. Questi 3 partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore la riduzione del termine e con ciò la possibilità di eliminare nel più breve tempo possibile gli svantaggi economici per gli organismi di valutazione della conformità svizzeri.

2.4 Metodo dei rimandi applicato nell'ordinanza sugli apparecchi a gas

Il metodo su cui un atto legislativo svizzero si basa per rimandare alle disposizioni della pertinente direttiva dell'UE è stato applicato per la prima volta nell'ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (RS 819.14) del 2008. Questo metodo adottato per rimandare a una determinata versione della direttiva europea ossia del regolamento europeo e alle disposizioni applicabili alla Svizzera in essi contenute si è dimostrato valido ed è già stato applicato in occasione della trasposizione nelle ordinanze delle direttive dell'UE relative ai settori dei prodotti attrezzature a pressione, ascensori e recipienti a pressione. Oltre a richiamare l'attenzione sui regolamenti dell'UE attuati dalla Svizzera, il metodo dei rimandi riduce il rischio di possibili errori di traduzione e di trasposizione. Per ragioni di sistematicità giuridica, le disposizioni delle leggi svizzere e delle ordinanze non vengono riproposte. Il metodo dei rimandi chiede al destinatario di consultare parallelamente all'atto legislativo svizzero anche la pertinente direttiva dell'UE. Questo metodo viene molto apprezzato nei settori adeguati all'NFL che lo stanno già adottando. Swissmem che ha già avuto modo di applicarlo, accoglie il metodo dei rimandi con esplicito favore.

2.5 Entrata in vigore anticipata dell'articolo 3 capoverso 5 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas

L'ordinanza sui dispositivi di protezione individuale (ODPI) sarà emanata parallelamente all'ordinanza sugli apparecchi a gas. Per l'ODPI è prevista un'entrata in vigore graduale considerata sensata anche per l'ordinanza sugli apparecchi a gas. In tal modo si garantisce l'entrata in vigore dell'articolo 3 capoverso 5 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas già pochi giorni dopo la pubblicazione dell'ordinanza in questione invece che al 21 aprile 2018. Questo punto è stato sollevato dal Canton BS. La regolamentazione graduale dell'entrata in vigore è stata dunque inserita nel testo. In base a questa proposta, l'articolo 9 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas è stato correttamente ampliato con l'aggiunta di un secondo capoverso che prevede l'entrata in vigore anticipata dell'articolo 3 capoverso 5 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas. Ciò consente di notificare gli organismi di valutazione della conformità svizzeri ai responsabili della banca dati NANDO ancora prima dell'entrata in vigore dell'intera ordinanza sugli apparecchi a gas (cfr. punto 2.1).

2.6 Campo d'applicazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas

Nella sua presa di posizione, l'ASS mette in discussione l'applicabilità dell'ordinanza sugli apparecchi a gas a singoli prodotti (cosiddetti regolatori di pressione). Il campo d'applicazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas si basa tra l'altro sul campo d'applicazione e sulle definizioni previsti agli articoli 1 e 2 LSPro, secondo cui l'immissione in commercio di apparecchi a gas a scopo commerciale o professionale viene regolata con l'emanazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas. I regolatori di pressione rientrano in questa legislazione. Indipendentemente dal fatto se si tratta di un prodotto conforme ai requisiti della direttiva (UE) sugli apparecchi a gas, al futuro regolamento (UE) sugli apparecchi a gas o ad altri atti legislativi sulla sicurezza dei prodotti, la verifica del prodotto riguarda la sua conformità al momento dell'immissione in commercio. Conformemente al campo d'applicazione dell'ordinanza sugli apparecchi a gas e delle disposizioni di rango superiore dell'OSPro e della LSPro, il funzionamento sicuro dei prodotti (cosiddetti regolatori di pressione) va separato dall'immissione in commercio.

2.7 Organismi di controllo competenti

L'articolo 9 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) conferisce al Consiglio federale il compito di disciplinare la sorveglianza del mercato e di vigilare sull'esecuzione. Il Consiglio federale esercita questa competenza applicando le disposizioni di cui alla Sezione 5 dell'OSPro. Pertanto la sorveglianza del mercato spetta alle organizzazioni specializzate designate dal Consiglio federale. Con l'OComp-OSPro del DEFR, il dipartimento competente disciplina la sorveglianza del mercato. Secondo quanto previsto dall'allegato (all'articolo 3) lettera b numeri 1-3, gli organismi di controllo competenti per gli apparecchi a gas sono l'SSIGA e l'ASS. I Cantoni ZG, NW e BL lo hanno giustamente riconosciuto, per cui non hanno commentato più gli aspetti tecnici dell'ordinanza. Contrariamente a quanto affermato dal Canton TI, l'SSIGA e dell'ASS non sono organismi di valutazione della conformità notificati nel quadro dell'MRA come qui indicato. L'SSIGA e l'ASS sono gli organi di controllo competenti designati dal DEFR ai sensi dell'allegato all'articolo 3 lettera b OComp-OSPro. Questi sono gli organi di controllo ai quali è stato esclusivamente assegnato il compito di sorvegliare il mercato ai sensi della LSPro. Così si evita qualsiasi ingerenza nella competenza dei Cantoni. Già oggi, la sorveglianza del mercato viene eseguita dagli organi di controllo SSIGA e ASS su mandato della SECO. Pertanto l'emanazione della nuova ordinanza sugli apparecchi a gas non solleva la questione della competenza.

3 Conclusioni

La SECO ha preso atto delle prese di posizione inoltrate dai partecipanti alla procedura di consultazione, e dopo averle analizzate ha provveduto all'adeguamento del progetto concernente l'ordinanza sugli apparecchi a gas. Questo adeguamento riguarda l'entrata in vigore

anticipata dell'articolo 3 capoverso 5 dell'ordinanza sugli apparecchi a gas (cfr. punto 2.5) ed è stato integrato nell'attuale progetto concernente l'ordinanza sugli apparecchi a gas seguendo il parere del Canton BS. I punti sollevati da altri partecipanti alla consultazione vengono risolti dal presente rapporto concernente la procedura di consultazione. Per informazioni dettagliate si rimanda inoltre al rapporto esplicativo relativo al progetto concernente l'ordinanza sugli apparecchi a gas. Il presente rapporto e le prese di posizione dei singoli partecipanti alla consultazione saranno pubblicati. Inoltre, la SECO invierà il presente rapporto alle cerchie interessate.

Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione

Autorità cantonali	Abbreviazioni
Consiglio di Stato del Canton Argovia	AG
Landamano e Commissione di Stato del Canton Appenzello Interno	AI
Dipartimento delle costruzioni e dell'economia pubblica del Canton Appenzello Esterno	AR
Consiglio di Stato del Canton Berna	BE
Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna	BL
Consiglio di Stato del Canton Basilea Città	BS
Consiglio di Stato del Canton Friburgo	FR
Consiglio di Stato del Canton Ginevra	GE
Consiglio di Stato del Canton Glarona	GL
Consiglio di Stato del Canton Grigioni	GR
Governo del Canton Giura	JU
Consiglio di Stato del Canton Lucerna	LU
Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel	NE
Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo	NW
Dipartimento dell'economia pubblica del Canton Obvaldo	OW
Dipartimento dell'economia pubblica del Canton Sciaffusa	SH
Consiglio di Stato del Canton Soletta	SO
Consiglio di Stato del Canton Svitto	SZ
Consiglio di Stato del Canton Turgovia	TG
Consiglio di Stato del Canton Ticino	TI
Cancelleria dello Stato del Canton Uri	UR
Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento dell'economia e dello sport	VD
Consiglio di Stato del Canton Vallese	VS

Direzione dell'economia pubblica del Canton Zugo	ZG
Consiglio di Stato del Canton Zurigo	ZH
Associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e dell'economia	
Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Unione sindacale svizzera	USS
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Unione delle città svizzere	UCS
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	suissetec
Ulteriori organizzazioni e partiti	
Partito socialista svizzero	PS
Circolo di lavoro GPL	AK LPG
Federazione romanda dei consumatori	frc
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	Suva
Ufficio prevenzione infortuni	upi
Swissmem	Swissmem
Associazione svizzera per la tecnica della saldatura	ASS
Società svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque	SSIGA